

Ill.mo Signor Procuratore della
Repubblica
presso il Tribunale di
ROMA

On. Consiglio Superiore della
Magistratura
ROMA

On. Ministro di Grazia e Giustizia
ROMA

Illmo Sig. Procuratore Generale
Suprema corte di Cassazione
ROMA

Il sottoscritto avv. Paolo ROMEO, nato il 19 marzo 1947 a Reggio Calabria, ivi residente ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente esposto, in via D. Tripepi n. 125, espone:

1. Agli atti del proc. n. 46/93 RGNR - DDA Reggio Calabria, depositati ex artt. 416 e 419 C.p.p., lo scrivente – imputato davanti al Tribunale di Reggio Calabria giusta decreto di giudizio immediato seguito a rinuncia all’udienza preliminare – ha rinvenuto due verbali di interrogatorio, rispettivamente resi al sostituto procuratore di Reggio Calabria da **Lauro** Giacomo Ubaldo e **Riggio** Giovanni, entrambi in data **4 marzo 1995 ore 10.30**.

Evidentemente il contenuto di almeno uno dei due verbali non corrisponde al vero, in quanto il p.m. – dott. Giuseppe **Verzera** – e l’ausiliario – l’isp. Salvatore **Santonoceto** – materialmente, non essendo ubiqui, non possono avere **separatamente** formato due verbali di interrogatorio di due persone diverse **nello stesso momento**. A meno che Lauro e Riggio non siano stati interrogati contemporaneamente – essendo presenti entrambi nello stesso momento davanti al p.m. rogante – ma, in questo caso, non sono conformi nessuno dei due verbali, in quanto non risulta l’indicazione, doverosa, di tale circostanza.

Resta inspiegabile tale singolare anomalia; sarebbe difficile, considerata la vantata professionalità degli inquirenti, immaginare che l’indicazione sia stata frutto di un *lapsus* (ma da che cosa indotto?); e, comunque, i verbalizzanti hanno sottoscritto (dopo avere – come è da presumersi – controllato) ogni pagina dei verbali... Residua, quindi, il dubbio che la *stranezza* riscontrata possa nascondere il ricorso a prassi irregolari, non risultanti dalla documentazione degli atti, anche perché sono state riscontrate altre gravi irregolarità.

2. Nel corso dell'udienza preliminare, avente ad oggetto lo stesso proc. n. 46/93, alla quale l'esponente aveva già rinunciato richiedendo il giudizio immediato, un difensore di altro imputato eccepiva, in data 19 ottobre 1995, la **falsità** di un verbale di interrogatorio reso da **Lauro** Giacomo Ubaldo in data 18 febbraio 1994 (faldone LXXXIX, vol. 3/b).

Erano stati, infatti, rinvenuti – in altro volume contenente atti di vario tipo (note della DIA, pareri per il Servizio centrale di protezione dei pentiti, informative, relazioni ad uso interno, ecc.) ed esattamente nel faldone n. LXXIV, fascicolo 28, denominato “corrispondenza procura”, a partire dal foglio progressivo **69078** – due brogliacci del suddetto interrogatorio, privi di firma e contenenti numerose cancellature ed aggiunte, dai quali si desume che le dichiarazioni registrate nel verbale erano state corrette rispetto alla prima (e seconda) verbalizzazione; veniva rilevata l'identità tra le “bozze” e l'interrogatorio, confrontando tali atti.

Il p.m. e gli ausiliari non hanno adottato un sistema legale di conduzione e di verbalizzazione dell'interrogatorio.

I verbalizzanti hanno violato l'art. 373 Cpp, nel quale è previsto (co. 2) che *® il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II* [134 s.][–] e specificato (co. 4) che *® gli atti sono documentati **nel corso** del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, **da indicarsi specificamente**, che impediscono la **documentazione contestuale***[–]. L'art. 140 Cpp, cui l'art. 373 fa espresso richiamo, prevede la possibilità che il giudice possa procedere alla verbalizzazione in forma riassuntiva, in casi particolari, ma con la **redazione contestuale** del verbale (co. 1); e che *® il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità*[–] (co. 2);

Infine, l'art. 48 Att. Cpp prevede, al co. 1, che le *® cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate*[–] e, al co. 2, che *® alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate*[–];

Il verbale del 18 febbraio 1994 deve considerarsi **falso** per omissione ed alterazione (art. 479 C.P.).

Il processo verbale di un atto processuale è un'attestazione di verità giuridicamente rilevante. Il verbale, quindi, rappresenta la prova di ciò che è avvenuto davanti al magistrato: prova obiettivata, duratura, immutabile e degna pertanto di *pubblica fede* [art. 2700 Cod. Civ.].

Il magistrato e l'ausiliario che redige materialmente il verbale sono obbligati, dalle norme di diritto obiettivo e dai loro doveri funzionali, alla

veridicità. L'esistenza di quest'obbligo determina **un'aspettativa di completezza del verbale**.

Il verbale del 18.2.94 è apparentemente perfetto, ma la situazione di fatto o di diritto che il documento ha lo scopo essenziale di rappresentare è tuttavia diversa da quella che il documento rappresenta. Il magistrato e gli ausiliari hanno omesso di verbalizzare le originarie risposte e le esatte modalità dell'interrogatorio, ed hanno alterato le originarie dichiarazioni senza fare menzione delle correzioni e delle aggiunte apportate nel verbale definitivo, violando le norme disposte dalla legge al precipuo scopo di consentire alle parti che interverranno nel processo di valutare la credibilità delle dichiarazioni.

Posta l'eccezione difensiva nei termini di cui sopra, si registrava l'immediata replica del p.m. dott. Giuseppe Verzera, che ammetteva l'evidente *anomalia* della verbalizzazione, eccependo tuttavia che, "a causa del computer", tale prassi di verbalizzazione era generalizzata. Secondo il dott. Verzera, infatti, l'utilizzo del computer inibirebbe la possibilità di verbalizzare in maniera contestuale (come espressamente imposto dalla legge) le risposte e di apporre direttamente le cancellazioni e/o le aggiunte in maniera visibile. Ciò, sempre secondo il p.m., era possibile quando i verbali si scrivevano manualmente o a macchina, ma non più da quando il computer ha preso il sopravvento (finalmente!) anche negli uffici giudiziari.

Com'è evidente a chi abbia un minimo di pratica di informatica (si tratta di nozioni che qualunque utilizzatore di computer dovrebbe possedere), le affermazioni del dott. Verzera sono assolutamente infondate.

Qualsiasi programma di scrittura elettronica prevede la possibilità di marcare il testo da cancellare in maniera visibile sbarrandolo una linea mediana. Ciò è verificabile leggendo un qualsiasi manuale (è sufficiente anche l'® help in linea ⁻⁻⁻ di cui ogni medio programma, come *Word*, *Wordperfect*, *Wordstar* ecc., è dotato). Sarebbe assurdo che non fosse così, perché altrimenti il programma sarebbe inutilizzabile da certe categorie professionali, come notai, avvocati, magistrati ecc. . E' sorprendente, considerata l'auto-attestazione di professionalità, che il dott. Verzera utilizzi uno strumento informatico senza conoscerne le più elementari caratteristiche e pretenda, per di più, di ironizzare sulla necessità di tornare alla scrittura manuale o meccanica.

Dalla replica del dott. Verzera si deve dedurre che la prassi di correggere direttamente il *file*, senza fare apparire le cancellature, era generalizzata e comunque da lui generalmente adottata. Orbene, poiché il verbale del 18.2.1994 non è il solo che è stato formato dal dott. Verzera, ma ve ne sono numerosissimi (come da separato elenco), c'è da chiedersi quanti di questi verbali sono stati irregolarmente corretti e aggiustati e, soprattutto, dove sono andate a finire tutte le bozze di tali verbali che non sono state rinvenute agli atti!

Infatti, sono state rinvenute solo le "bozze" del verbale del 18.2.94, e casualmente, in un fascicolo di atti vari dove non era certo immaginabile che si trovassero, senza che nel verbale fosse apposta alcuna indicazione della loro esistenza; ma, per quante approfondite ricerche siano state fatte dai numerosi difensori (il procedimento riguarda oltre 500 imputati), non è stata rinvenuta nessun altro brogliaccio (o appunto o bozza) dei verbali (almeno quelli formati

alla presenza del dott. Verzera). D'altra parte, se si esaminano i vari verbali, si nota l'assenza pressoché totale di cancellazioni e/o aggiunte, il che farebbe presupporre che ha ragione il dott. Verzera a dire che la prassi era generalizzata. Ma in questo caso dove sono finite le "bozze"?!

Se è vero quel che afferma il dott. Verzera, che le bozze rinvenute dalla difesa sono state fascicolate e numerate proprio in ossequio alla encomiabile esigenza di trasparenza, è inspiegabile la ragione per la quale non si rinvergano le altre "prove di stampa" di tutti gli altri verbali scritti mediante computer!

3. Agli atti si rinvergono altri due verbali di interrogatorio, sempre in Roma, dei collaboranti Giovanni Riggio e Barreca Filippo recanti la stessa data, **22 novembre 1994**, e con l'indicazione di orario parzialmente coincidente e, quindi, incompatibile.

Esaminiamo il primo verbale, l'interrogatorio di Giovanni Riggio: L'atto avrebbe avuto inizio, stando a quanto è stato verbalizzato, alle ore **15.00** innanzi al Proc. dr. Giuliano Gaeta, al Proc. aggiunto dr. **Salvatore Boemi** e al sost. proc. dr. Giuseppe Verzera. Viene dato atto che alle 16.00 si allontanava il dr. Gaeta. Il verbale veniva chiuso alle ore **17.00**. Le firme sono quelle dei dr. Boemi, Verzera e cap. Raffaele Modica (ausiliario).

Esaminiamo ora il secondo verbale, l'interrogatorio di Barreca Filippo :

L'atto avrebbe avuto inizio, stando a quanto è stato verbalizzato, alle ore **16.15** davanti al Proc. Aggiunto dr. **Salvatore Boemi** – assistito dal ten. col. Angiolo Pellegrini e dal V. Isp. Adriano Piersanti in servizio alla DIA di Reggio Calabria – ed è firmato dal dr. Boemi in tutt'e due le pagine dalle quali è composto.

Evidentemente almeno uno dei due verbali riproduce una situazione di fatto non corrispondente al vero.

L'accaduto non appare in alcun modo giustificabile.

Nel primo verbale non risulta alcuna annotazione dell'allontanamento del dr. Boemi, mentre viene annotato quello del dott. Giuliano Gaeta.

Che cosa è avvenuto non appena è uscito il Procuratore Capo? Perché si dà atto del suo allontanamento e non dei movimenti dell'aggiunto e del sostituto?

Come venivano in realtà interrogati i "pentiti"?

4. Devono essere segnalate ulteriori *stranezze* riscontrate in altri interrogatori, sempre in Roma, di Giacomo Lauro e Filippo Barreca.

Constatiamo l'esistenza di un verbale di interrogatorio di Barreca in data **16 giugno 1994** con inizio alle ore **9.30** e chiusura alle ore **17.25** davanti al S. proc. dr. Francesco De Leo, assistito dal ten. Carmelino Di Fazio.

Si rileva che il p.m. rogante ha proceduto prima ® ad annotazione dettagliata e che alle ore 14.45 inizia la verbalizzazione riassuntiva trattandosi di atto non complesso ¯ e si contesta la regolarità di tale forma di verbalizzazione in violazione degli artt. 134 ss. e 373 C.p.p., la cui rigorosa applicazione è raccomandata anche dalla circolare del Ministero di G. e G.

diretta ad assicurare che gli uffici del p.m. siano ® nelle condizioni di attuare pienamente e concretamente le previsioni degli art. 134 e 373 c.p.p. in materia di documentazione degli atti di indagine ¯, proprio per rafforzare il controllo delle parti sulla formazione della prova [cfr. P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni, *Mafia e criminalità organizzata*, UTET 1995, pp.153-154].

Comunque, dal suddetto verbale non si rilevano interruzioni dall'orario di inizio all'ora di chiusura.

Senonché si rinviene altro verbale di interrogatorio di Barreca, sempre in data **16 giugno 1994 ore 13.00** (chiuso alle ore **13.20**), davanti al dott. Vincenzo Macrì, S. proc. naz. antimafia, assistito dal ten. Carmelino Di Fazio.

Dal primo verbale non risulta né l'allontanamento di Barreca né quello di Di Fazio.

Dunque, da ciò che risulta dai verbali, Barreca e Di Fazio sarebbero stati presenti a due interrogatori contemporaneamente, davanti al dr. De Leo e davanti al dr. Macrì!

Essendo impossibile – allo stato attuale delle conoscenze della fisica – tale ubiquità, non resta che rilevare una evidente difformità dal vero di uno dei due verbali.

Nel verbale davanti al dr. De Leo risulta, invece, che alle ore **16.45** si allontana il ten. Di Fazio per farvi ritorno alle **17.30**.

Per quanto di interesse si segnala che proprio alle **16.45** dello stesso giorno (16.6.94) iniziava davanti al dr. V. Macrì il verbale di interrogatorio di Lauro Giacomo, a cui assisteva il ten. Di Fazio, che si era appena allontanato dall'interrogatorio di Barreca. Tale verbale si chiudeva alle **17.25** e quindi il ten. Di Fazio ripassava all'interrogatorio di Barreca davanti al dr. De Leo.

È il caso di evidenziare che nel corso dell'interrogatorio davanti al dr. De Leo il Barreca ammetteva di avere falsamente accusato persone innocenti.

Tuttavia il Barreca, alla richiesta di specificare i fatti sui quali egli aveva falsamente accusato i suoi cugini e da questi non commessi, pur dichiarando genericamente il suo proponimento di liberarsi da ® questo peso ¯,

dichiarava: ® questo discorso vorrei farlo con il giudice al quale ho raccontato i fatti che avrebbero commesso i miei cugini ¯.

Non risulta che Barreca sia stato più interrogato in merito alla calunnia da lui confessata o che sia stata avviata un'indagine in merito.

Poiché la competenza per l'eventuale reato di calunnia potrebbe essere dell'A.G. di Roma, dove Barreca è stato prevalentemente interrogato da vari magistrati della Procura di Reggio Calabria, **si chiede** che venga finalmente avviata un'indagine sulle stesse dichiarazioni di Barreca.

Si chiede, inoltre, che venga accertato se vi siano state omissioni nell'accertamento di tali fatti da parte della Procura di Reggio Calabria.

L'esponente, inoltre, chiede che venga avviata un'indagine che accerti se le violazioni delle norme e dei doveri assumano rilevanza penale e/o disciplinare.

Ai sensi dell'art. 408 co. 2, **il sottoscritto chiede** di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Con ossequio.

Reggio Calabria, 9.aprile.1996

- avv. Paolo Romeo -

Allegati:

- 1) Verbale interrogatorio di Lauro Giacomo U. in data 4.3.95 ore 10.30;
- 2) Verbale interrogatorio di Riggio Giovanni in data 4.3.95 ore 10.30;
- 3) Verbale interrogatorio di Lauro Giacomo U. in data 18.2.94;
- 4) N. 2 "bozze" del verbale di Lauro Giacomo U. del 18.2.94;
- 5) Verbale dell'udienza preliminare in data 19.10.95;
- 6) Verbale interrogatorio di Barreca Filippo in data 16.6.94 ore 13.00;
- 7) Verbale interrogatorio di Barreca Filippo in data 16.6.94 ore 09.30;
- 8) Verbale di interrogatorio di Lauro Giacomo in data 16.6.94 ore 16.45;
- 9) Verbale interrogatorio di Riggio Giovanni in data 22.11.94 ore 15.00;
- 10) Verbale interrogatorio di Barreca Filippo in data 22.11.94 ore 16.15